



Ufficio Gestione Risorse Umane
Dott. Pietro Piro
Unità Segreteria Collegio dei Revisori e
Gestione Affari Fiscali
Dott. Paolo Collacchi

Al Personale CNR
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Istituto
Ai Dirigenti
Ai Responsabili di Unità

e, p.c. Al Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colpani

Al Direttore Centrale
Risorse Umane
Dott. Pierluigi Raimondi

LORO SEDI

Oggetto: Rinuncia ai benefici di riduzione del cuneo fiscale (Legge 207/2024 del 30.12.2024 art.1 commi 4-9) - procedura su SIPER.

Gentili Colleghe e Gentili Colleghi,

con la presente si comunica che la Legge n. 207/2024 del 30.12.2024 ha previsto nuove misure di “riduzione del cuneo fiscale” che sono state illustrate al punto 2.2 della Direttiva allegata alla circolare CNR n.11/2025 (Prot. 41563 del 13-02-2025) a cui si rinvia e che si allega alla presente.

Con la presente si comunica che è stata ultimata l’implementazione del sistema del personale e i suddetti benefici, saranno riconosciuti, qualora spettanti, a decorrere dalla prossima mensilità di Aprile 2025; quanto, eventualmente, spettante per i mesi da Gennaio a Marzo 2025 sarà riconosciuto in sede di conguaglio fiscale sulla mensilità di dicembre 2025.

CNR-Ufficio Gestione Risorse Umane
CNR- Unità Segreteria Collegio dei Revisori e Gestione Affari Fiscali
Piazzale Aldo Moro n. 7 - Roma
Tel. 06/49933386 – segreteria.ugru@cnr.it
Tel. 06/49932000 – segreteria.craf@cnr.it

La verifica della spettanza deve essere effettuata, anno per anno, tenuto conto del reddito complessivo (reddito imponibile fiscale) presunto nello stesso anno del beneficio: beneficio per l'anno 2025 verifica con reddito imponibile fiscale 2025.

La verifica del diritto al beneficio viene effettuata in automatico dall'Ente sulla base dei redditi dell'anno di cui è a conoscenza, ed il relativo importo viene calcolato e riconosciuto, in automatico, ai dipendenti, mensilmente in base ad una stima del presunto reddito imponibile fiscale dell'anno. In sede di conguaglio, poi, sulla base dell'importo annuo definitivo, sarà ricalcolato e conguagliato l'eventuale minor o maggior importo spettante. Il beneficio non potrà essere riconosciuto in caso di **reddito imponibile fiscale annuo** superiore ad € 40.000,00.

In sede di conguaglio di fine anno, il sostituto d'imposta (l'Ente) è tenuto alla verifica del diritto ai singoli benefici fiscali e, qualora non spettanti in tutto o in parte, provvede a recuperare (art. 1, c.7, L. 207/2024) le somme corrisposte, ove la somma indebita ecceda 60 euro, in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Il modello di RINUNCIA al beneficio, già disponibile su Siper dall'anno 2020 è ora, parimenti applicabile, con unica scelta, anche per i nuovi benefici previsti alla legge di Bilancio 2025 (L.207/204) di cui alla presente nota.

Tale modello di RINUNCIA è stato previsto, quale scelta personale, per quei dipendenti che, **possedendo altri redditi oltre quelli conosciuti dall'Ente**, potrebbero trovarsi nella condizione di dover restituire, a causa del cumulo degli stessi sulla propria dichiarazione fiscale, il beneficio percepito, parzialmente o totalmente. E', pertanto, opportuno, **in caso di possesso di ulteriori redditi**, rivolgersi al proprio commercialista o caf di fiducia, che previa verifica della situazione personale complessiva, meglio potrà consigliare sulla, eventuale, necessità di optare per la rinuncia.

Si ricorda che nel caso in cui il dipendente, per ogni anno solare, ha percepito solo redditi di cui l'Ente è a conoscenza NON sarà necessaria alcuna richiesta o rinuncia tramite l'applicativo SIPER.

In caso di possesso di ulteriori redditi, laddove si dovesse verificare la non spettanza, parziale o totale, dei suddetti benefici, la rinuncia può essere effettuare sul sistema SIPER/"Area Retributiva e Fiscale" nella categoria "**Riduzione cuneo fiscale**".

Su Siper è presente la domanda: "*Si richiede di rinunciare ai benefici di riduzione del cuneo fiscale*" quindi cliccando su "SI" si rinuncerà ai benefici del cuneo.

Considerato che l'opzione alla rinuncia sarà valida anche per i prossimi anni, salvo intervento di modifiche legislative in materia, si potrà richiedere di non tenerne più conto e, quindi, revocare la rinuncia precedentemente effettuata e contestuale riattivazione del beneficio (laddove spettante), accedendo all'applicativo SIPER e cliccando "NO" nell'apposita sezione.

La rinuncia già eventualmente esercitata in passato, in applicazione della precedente normativa, resta operante anche per i nuovi benefici, per cui si esorta a verificare quanto già inserito su Siper e qualora non corrispondente alla situazione attuale, si può procedere alla modifica della scelta con le modalità sopra indicate.

Rinuncia o revoca alla stessa potranno essere effettuate in qualsiasi momento: quella effettuata entro l'ultimo giorno del mese avrà efficacia dal cedolino del mese successivo.

Verificata la necessità di rinuncia, come sopra detto, se effettuata entro il mese di novembre sarà presa in considerazione in sede di conguaglio per cui l'eventuale importo di beneficio di cui si è beneficiato sarà recuperato in tale sede. Per ogni anno fiscale, oltre novembre, in caso di mancata rinuncia, dovrà provvedere il dipendente a riliquidare il beneficio con la propria dichiarazione fiscale (mod. 730 o RPF).

Si rappresenta, comunque, che in caso di rinuncia fatta su Siper, tutti i benefici di riduzione del cuneo fiscale spettanti, se spettanti, potranno essere comunque recuperati con la presentazione della dichiarazione fiscale (mod. 730 o RPF)."

Si ribadisce che per EVENTUALI ULTERIORI CHIARIMENTI CONTATTARE ESCLUSIVAMENTE HELPDESK DI SIPER – Categoria: STIPENDI – Tipologia: CUNEO FISCALE.

Il Responsabile

Il Dirigente